



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

n. 8

del 12 APRILE 2018 ore 18,00

OGGETTO: ISTITUZIONE COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO UNIONE MONTANA TERRE ALTE – APPROVAZIONE REGOLAMENTO E CONVENZIONE.

L'anno **Duemiladiciotto**, il giorno **DODICI** del mese di aprile, alle ore **18,00**, in Cantalupo Ligure, presso la Sede dell'Unione, individuata ai sensi dell'art. 2 comma 2 dello Statuto, si è riunito il Consiglio dell'Unione Montana, previo avvisi notificati ad ogni Comune, Risultano presenti i signori:

1	TORRE GIORGIO	PRESIDENTE – Sindaco Roccaforte L.	X	
2	LOVOTTI RENATO	Sindaco di Albera Ligure	X	
3	RAIMONDI VALTER	Sindaco di Avolasca	X	
4	DAGLIO ROBERTA	Sindaco di Cabella Ligure	X	
5	DAGLIO GIAN PIERO	Sindaco di Cantalupo Ligure	X	
6	MANDIROLA ENRICO	Sindaco di Casasco		X
7	VALLENZONA SERGIO	Sindaco di Castellania	X	
8	CROSETTI FAUSTO	Vice Sindaco di Carrega Ligure	X	
9	BOVERI FABIO	Sindaco di Costa Vescovato	X	
10	BUSCAGLIA CARLO	Sindaco di Dernice	X	
11	SALA FABIO	Sindaco di Fabbrica Curone	X	
12	DALLOCCIO UMBERTO	Sindaco di Gremiasco	X	
13	PENACCA CLAUDIO	Sindaco di Momperone	X	
14	FREGGIARO RENATO	Sindaco di Mongiardino Ligure	X	
15	CAPRILE VINCENZO	Sindaco di San Sebastiano Curone	X	
16	LEONARDI VALTER	Consigliere di minoranza	X	
17	PENACCA DIEGO	Consigliere di minoranza	X	

Constatata la legalità dell'adunanza nella sua qualità di Presidente, Il sig. **TORRE GIORGIO** dichiara aperta la seduta.

Assume le funzioni di Segretario la **dott. ALESSANDRO PARODI**, in qualità di Segretario dell'Unione, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

PREMESSO che l'articolo 82 del D.P.R. n. 616/77 e s.m.i. delega alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative già esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di tutela dei Beni Ambientali e paesaggistici, ed in particolare, al punto b) del comma 2 del citato articolo, delega espressamente le funzioni amministrative concernenti la concessione dei nulla - osta per la realizzazione di opere modificative dello stato dei luoghi nelle località soggette a vincolo di tutela paesistico - ambientale.

VISTA la Legge Regionale n. 56 del 05/12/1977.

VISTA la Legge Regionale 01/12/2008 n. 32 e s.m.i. con la quale la Regione Piemonte ha attribuito ai Comuni o alle forme associative le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, previa la nomina della Commissione Locale per il paesaggio prevista dall'art. 148 del Codice dei beni culturali;

TENUTO CONTO della volontà dei Comuni che costituiscono l'Unione Montana Terre Alte di gestire le funzioni fondamentali in forma associata per incrementare la qualità dei servizi offerti e, allo stesso tempo, la loro efficienza ed economicità;

CONSTATATO che aderiranno alla Commissione Locale per il Paesaggio Unione Montana terre Alte, fin dalla sua istituzione, i Comuni di Albera Ligure, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Fabbrica Curone, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Dernice, Gremiasco, Momperone, Avolasca, Costa Vescovato e Castellania, mentre i Comuni di Casasco e San Sebastiano Curone si riservano di aderire alla predetta Commissione successivamente quando la stessa sarà pienamente operante, riguardo al Comune di Carrega Ligure lo stesso, al momento ritiene di non aderire;

VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati a sensi dell'art. 49 comma 1° del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., che si allegano alla presente deliberazione così da costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO lo Statuto dell'Unione;

CON voti favorevoli n. 16 astenuti n. = contrari n. =

DELIBERA

- 1) Di istituire la "Commissione Locale per il Paesaggio Unione Montana Terre Alte".
- 2) Di approvare il "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio Unione Montana Terre Alte" il cui testo si allega alla presente per costituirne parte integrante.
- 3) Di approvare lo "Schema di convenzione per la Commissione Locale per il Paesaggio all'Unione Montana Terre Alte" il cui testo si allega alla presente per costituirne parte integrante.

- 4) Di dare atto che in sede di istituzione aderiscono alla “Commissione Locale per il Paesaggio Unione Montana Terre Alte” i Comuni di Albera Ligure, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Fabbrica Curone, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Dernice, Gremiasco, Momperone, Avolasca, Costa Vescovato e Castellania, mentre i Comuni di Casasco e San Sebastiano Curo-
ne si riservano di aderire alla predetta Commissione successivamente quando la stessa sarà pienamente operante, riguardo al Comune di Carrega Ligure lo stesso, al momento ritiene di non aderire.
- 5) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, u.c. del T.U.E.L. – D. Lgs n. 267/2000, sussistendo motivi di urgenza.

Pareri espressi ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267:

TECNICO: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Alessandro Parodi

CONTABILE: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE
Giorgio Torre

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
Dott. Alessandro Parodi

PUBBLICAZIONE

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi

dal 11/05/2018 al 26/05/2018 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. N. Reg. _____

Addì 11/05/2018

L'Incaricato

ESTREMI ESECUTIVITA'

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Cantalupo Ligure, il _____

Il Segretario dell'Unione

Dott. Alessandro Parodi

CONVENZIONE TRA L'UNIONE MONTANA TERRE ALTE ED I COMUNI DI ALBERA LIGURE, AVOLASCA, CABELLA LIGURE, CANTALUPO LIGURE, CASTELLANIA, COSTA VESCOVATO, DERNICE, FABBRICA CURONE, GREMIASCO, MOMPERONE, MONGIARDINO LIGURE, ROCCAFORTE LIGURE PER L'UTILIZZO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DI CUI AGLI ARTT. 148 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO E 4 DELLA L.R.32/08.

Addì in Cantalupo Ligure, in una sala al piano primo della sede dell'Unione Montana Terre Alte, sito in via Umberto I° n. 35, sono intervenuti i rappresentanti dei seguenti Comuni, debitamente autorizzati:ed il Presidente dell'Unione Montana terre Alte Sig. Torre Giorgio,

Vista la delibera del Consiglio dell'Unione Montana Terre Alte . n. del 12/04/2018

Vista la delibera C.C. n..... deldel Comune di Albera Ligure

Vista la delibera C.C. n..... deldel Comune di Avolasca

Vista la delibera C.C. n..... deldel Comune di Cabella Ligure

Vista la delibera C.C. n..... deldel Comune di Cantalupo Ligure

Vista la delibera C.C. n..... deldel Comune di Castellania

Vista la delibera C.C. n..... deldel Comune di Costa Vescovato

Vista la delibera C.C. n..... deldel Comune di Dernice

Vista la delibera C.C. n..... deldel Comune di Fabbrica Curone

Vista la delibera C.C. n..... deldel Comune di Gremiasco

Vista la delibera C.C. n..... deldel Comune di Momperone

Vista la delibera C.C. n..... deldel Comune di Mongiardino Ligure

Vista la delibera C.C. n..... deldel Comune di Roccaforte Ligure

ART. 1

OGGETTO E FINALITA'

1. L'unione Montana Terre Alte ed i Comuni in premessa indicati stipulano la presente Convenzione per l'utilizzo della Commissione Locale per il Paesaggio prevista dell'art. 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dall'art. 4 della L.R. 32/08, per assicurare una più efficace azione di salvaguardia e valorizzazione delle specifiche connotazioni del paesaggio locale e garantire economicità, efficienza, efficacia dell'azione amministrativa.

2. Alla presente convenzione possono aderire, in qualsiasi momento, altri Comuni, previa richiesta all'Unione Montana Terre Alte e delibera consigliare di adesione e approvazione della presente Convenzione.

ART. 2

ENTE CAPOFILA

1. Le Amministrazioni interessate, in accordo stabiliscono che l'Unione Montana Terre Alte fungerà da Ente Capofila, riconoscendo in capo alla Giunta dell'Unione, ai sensi dell'art. 3 del regolamento, la competenza alla nomina dei membri della Commissione in parola, tenendo presente che la stessa deve essere composta da cinque membri da scegliersi tra soggetti con particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico ambientale.

2. I curricula saranno raccolti e valutati dall'Ufficio Tecnico dell'unione Montana Terre Alte e sottoposti alla Giunta dell'Unione per la nomina.

3. I Comuni in premessa indicati riconoscono che la durata in carica della Commissione non può superare i cinque anni.

ART. 3

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. I Comuni in premessa riconoscono ed accettano che l'istituzione e il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio è disciplinata dal regolamento approvato con delibera del Consiglio dell'Unione n...del 12/04/2018 Ente Capofila

2. I Comuni in premessa garantiscono che non ricorrono per il proprio Ente le incompatibilità previste nel regolamento, rispetto alla Commissione nominata dall'Ente capofila.

3. La garanzia di cui al comma precedente sarà mantenuta per tutto il periodo di vigenza della presente convenzione, per ogni nuova nomina della Commissione Locale per il Paesaggio, pena la esclusione automatica di cui al successivo art. 5; a tale scopo, per la verifica del rispetto del presente obbligo, i Comuni in premessa si impegnano a confermare l'assenza di cause di incompatibilità previste nel regolamento, con dichiarazione da allegare ad ogni pratica da sottoporre al parere della Commissione, pena la improcedibilità della stessa.

ART. 4

RIPARTO COMPETENZE NELLA GESTIONE DELLA COMMISSIONE

1. Per ciascuna pratica da sottoporre al parere della Commissione, l'attività istruttoria è svolta dal Responsabile del Procedimento Paesaggistico dell'unione Montana Terre Alte che svolgerà le seguenti mansioni:

a) istruire la pratica, assicurare la sua presenza in Commissione per l'illustrazione emettere a disposizione dei componenti della Commissione, la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza relativo ai progetti posti in esame, depositandola presso l'Ente Capofila almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta, allegare la dichiarazione di assenza di incompatibilità di cui al precedente art. 3, verificare l'avvenuto pagamento di cui al successivo art. 6;

b) acquisito il parere della Commissione trasmettere, ove dovuto, copia degli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, alla Soprintendenza unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146, comma 7 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i.;

c) curare ogni altro adempimento procedurale finalizzato al rilascio della autorizzazione paesaggistica.

2. L'Unione Montana Terre Alte, attraverso i funzionari preposti dell'Ufficio Tecnico, garantirà:

a) la convocazione in seduta ordinaria, salvo diversa determinazione del Presidente o dell'Ente Capofila che sarà tempestivamente comunicata a tutti i Comuni associati. Per comprovate ragioni di necessità e urgenza rappresentate dal responsabile del procedimento del singolo Comune interessato all'esame della pratica, che saranno valutate dal presidente o suo delegato, la Commissione potrà essere convocata in seduta straordinaria entro sette giorni dal ricevimento via fax della richiesta;

b) la fornitura della sede e delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività della Commissione;

c) la assistenza alle sedute con Segretario all'uopo nominato, la stesura e la raccolta dei verbali;

d) ogni altra attività di segreteria e coordinamento.

ART. 5

DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO

1. La presente Convenzione ha durata di anni cinque ma può essere risolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

a) esclusione automatica dei Comuni per sopravvenuta incompatibilità dei membri della Commissione;

b) recesso unilaterale di una delle Amministrazioni contraenti, da adottarsi con atto deliberativo del Consiglio Comunale e da comunicarsi all'altro Ente con preavviso di almeno sessanta giorni. Il recesso è operativo a decorrere dal secondo mese successivo alla comunicazione.

2. Restano a carico dei Comuni contraenti le spese maturate fino alla data di efficacia dell'esclusione o del recesso.

ART. 6

RAPPORTI FINANZIARI

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla Commissione è gratuita.

2. I Comuni in premessa riconoscono al Comune Capofila un rimborso per le attività di segreteria quantificato forfetariamente per ciascuna pratica da sottoporre alla Commissione. L'importo di tale rimborso dovrà essere versato su conto corrente postale indicato dall'Ente Capofila e copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dovrà essere allegata alla pratica oggetto di parere, ai sensi del precedente art. 4.

3. Il mancato pagamento non consentirà di sottoporre la pratica all'esame della Commissione.

4. L'importo è fissato per l'anno 2018 in € 100,00 per ciascuna pratica e sarà soggetto ad aggiornamento annuale, comunicata dall'Ente Capofila ai Comuni associati.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE MONTANA TERRE ALTE

Il Sindaco del Comune di Albera Ligure

Il Sindaco del Comune di Avolasca

Il Sindaco del Comune di Cabella Ligure

Il Sindaco del Comune di Cantalupo Ligure

Il Sindaco del Comune di Castellania

Il Sindaco del Comune di Costa Vescovato

Il Sindaco del Comune di Dernice

Il Sindaco del Comune di Fabbrica Curone

Il Sindaco del Comune di Gremiasco

Il Sindaco del Comune di Momperone

Il Sindaco del Comune di Mongiardino Ligure

Il Sindaco del Comune di Roccaforte Ligure



UNIONE MONTANA TERRE ALTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

APPROVATO DAL CONSIGLIO DELL'UNIONE CON DELIBERAZIONE N. 8 DEL 12 Aprile 2018

Art. 1 – ISTITUZIONE

1. E' istituita ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6.07.2002 n. 137 e dell'art. 4 L.R. n. 32/2008, la Commissione Locale per il Paesaggio in forma associata tra i comuni dell'Unione Montana Terre Alte, quale organo tecnico consultivo che esprime pareri obbligatori in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dei predetti Comuni.
2. A seguito di specifiche successive adesioni alla convenzione istitutiva della gestione associata, la competenza potrà essere estesa ad altri Comuni, senza che ciò comporti modifica del presente regolamento.

ART. 2 – COMPOSIZIONE

1. La Commissione per il paesaggio (d'ora in poi Commissione) nel suo complesso è composta da cinque membri esperti nella pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio, nella progettazione edilizia ed urbanistica, nella tutela dei beni architettonici e culturali, nelle scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.
2. I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore, devono aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale nell'ambito della libera professione o nella pubblica amministrazione, e vengono individuati sulla scorta di presentazione di curricula professionali richiesti dall'Amministrazione dell'Unione Montana.
3. Nel corso della prima seduta utile della Commissione viene eletto il Presidente tra i membri della stessa. Qualora non venga nominato svolgerà le funzioni di Presidente il membro più anziano presente ad ogni singola seduta. Lo stesso avrà il compito di gestire i lavori della Commissione e di curarne il buon andamento.
4. Il Presidente, dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza come libero professionista o pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici ed avrà il compito di gestire i lavori della Commissione e di curarne il buon andamento.
5. Alle sedute della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile del Servizio dell'Unione Montana o suo delegato, con funzioni di Segretario, che provvede all'illustrazione delle pratiche alla Commissione ed alla redazione dei verbali.

ART. 3 - NOMINA DURATA E DECADENZA

1. La Commissione per il paesaggio è nominata dalla Giunta dell'Unione Montana Terre Alte , previa verifica da parte del Responsabile del Servizio, dei curricula presentati dagli esperti ambientali a seguito di pubblicazione di apposito avviso pubblico di selezione. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto al precedente art. 2.
2. I membri della Commissione restano in carica per la durata di anni cinque. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.
3. Allo scadere di tale periodo la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo dovrà essere sostituita.
4. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente dell'Unione Montana Terre Alte: in tal caso, restano in carica fino a che la Giunta della Unione non li abbia sostituiti.
5. I membri della Commissione decadono dalla carica nel caso di incompatibilità sopravvenuta e nel caso in cui, senza giustificato motivo scritto, rimangano assenti, senza giustificato motivo scritto, per più di tre sedute consecutive. La decadenza, su richiesta del Responsabile del servizio, è dichiarata dalla Giunta dell'Unione che contemporaneamente provvede alla nomina del sostituto, che deve avere lo stesso profilo professionale del decaduto, con la procedura di cui ai precedenti commi.
6. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 4 e 5 il soggetto nominato in sostituzione rimane in carica per il restante periodo di durata della Commissione.

ART. 4 - CASI DI INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI

1. I motivi di incompatibilità alla carica di componente della Commissione sono definiti nell'allegato A) alla D.G.R. 01.12.2008 n. 34-10229 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Non possono altresì farne parte il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali dei Comuni deleganti ed il Presidente, Assessori e Consiglieri dell'Unione Montana Terre Alte
3. I Commissari interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla

discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula. Dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale.

4. I Commissari non possono altresì partecipare ai lavori della Commissione qualora siano interessati al progetto sottoposto al parere il coniuge, nonché i parenti e affini fino al quarto grado; dell'osservanza di tale prescrizione deve essere fatta menzione nel parere

5. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo all'istanza d'esame presentata; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

6. Nel caso di astensione di tutti i componenti la Commissione, il provvedimento finale terrà conto del solo parere derivante dalle risultanze dell'istruttoria tecnica.

ART. 5 – ATTRIBUZIONI

1. La Commissione per il Paesaggio nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite ai sensi della L.R. n. 32/2008 esprime:

a. Parere obbligatorio NON VINCOLANTE in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dei Comuni aderenti alla gestione associata prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato;

b. Parere obbligatorio VINCOLANTE previsto dall'art. 24 della L.R. 56/77 in merito ai titoli abilitativi degli interventi che ricadono su aree o su immobili che nella prescrizione degli strumenti locali sono definiti di interesse storico artistico ed ambientale. Per questo procedimento la Commissione dovrà esprimersi nei termini di legge.

2. Il Responsabile del Servizio urbanistico del comune richiedente ha facoltà, anche su segnalazione scritta della Amministrazioni Comunali aderenti alla gestione associata, di sottoporre al parere preventivo della Commissione anche gli interventi non ricadenti nelle zone tutelate, ma aventi particolari complessità o problematicità

3. I pareri espressi ai sensi del comma precedente avranno carattere di parere consultivo non vincolante.

4. La Commissione può inoltre:

a) su esplicita richiesta dei Comuni aderenti esprimere pareri su accertamenti di conformità ambientale – paesaggistica;

b) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;

c) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;

d) attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.

ART. 6 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE: SEDUTE E DECISIONI

1. Le sedute della Commissione sono convocate con apposito avviso a mezzo PEC, o in alternativa anche per telefono, e-mail o con ogni altra forma ritenuta idonea (in base all'art. 2 comma 3), dal Responsabile del Procedimento dell'Unione Montana Terre Alte o in caso di suo impedimento dal Segretario dell'Unione, sentito il Presidente della Commissione.

2. Le pratiche saranno iscritte all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione o di integrazione risultante dal protocollo dell'Unione Montana Terre Alte.

3. L'avviso sarà inviato a cura dell'Unione Montana Terre Alte ai componenti della Commissione almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione, (salvo casi d'urgenza), ed in esso saranno indicati il giorno, ora e luogo della riunione.

4. In casi eccezionali di urgenza il termine di cui al comma precedente può essere ridotto fino a 24 ore, in tale ipotesi l'avviso di convocazione potrà essere effettuato anche per telefono, e-mail o con ogni altra forma ritenuta idonea.

5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno tre componenti convocati.

6. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede dell'Unione Montana Terre Alte o nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Responsabile del Servizio urbanistico nell'avviso di convocazione

7. Il parere della Commissione è reso in forma scritta ed è validamente assunto con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente

8. E' esclusa la partecipazione di terzi estranei alle sedute. Il Presidente potrà ammettere il solo progettista ai fini dell'illustrazione del progetto, con esclusione della possibilità di presenziare alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
9. Può essere prevista la possibilità che la commissione esegua dei sopralluoghi, qualora ritenuti utili per l'espressione del parere.

ART. 7 - ATTIVITÀ DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal personale dell'Unione Montana Terre Alte
2. La segreteria cura i rapporti con i Comuni e con gli altri settori dell'Ente a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche.
3. La segreteria predispone la documentazione da allegare all'ordine del giorno e la pone a disposizione dei componenti almeno due giorni prima della seduta relativa e procede all'invio delle convocazioni delle sedute della Commissione.
4. Alle sedute della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile del Servizio dell'Unione Montana o suo delegato, con funzioni di Segretario, che provvede all'illustrazione delle pratiche alla Commissione.
5. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.
6. Il verbale è sottoscritto dai commissari convocati e dal segretario verbalizzante.

ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Al Responsabile del procedimento, è attribuita la responsabilità di verificare gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, redige, per ogni domanda o denuncia pervenuta la conformità urbanistica ed edilizia sulla base delle normative vigenti e fornisce inoltre, tutti i chiarimenti richiesti dalla Commissione.
2. Entro i termini prefissati dalla legge vigente in materia, il sopra citato Responsabile del procedimento provvede a richiedere, quando necessario, integrazioni documentali inerenti la pratica depositata.

ART. 9 – DOMANDA

1. I soggetti legittimati a presentare istanza di autorizzazione devono indicare nell'istanza stessa i seguenti elementi:
 - a) Generalità del richiedente, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio ecc.) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda,
 - b) Numero di codice fiscale del richiedente,
 - c) Estremi catastali e ubicazione dell'immobile oggetto dell'intervento,
 - d) Generalità del progettista, con indicazione dell'Ordine o del Collegio professionale di appartenenza,
 - e) Specificazione della natura del vincolo,
 - f) Segnalazione in ordine all'eventuale inserimento dell'immobile all'interno di ambiti ambientali tutelati,
 - g) Comunicazione degli estremi di eventuali altri provvedimenti ex art. 7 della L. 1497/39 oppure ex art. 32 della L. 47/85, oppure di compatibilità ambientale emessi sull'immobile in questione,
 - h) Indirizzo esatto del richiedente a cui comunicare o notificare gli atti amministrativi inerenti il procedimento qualora lo stesso indirizzo non coincida con la residenza.
2. La domanda deve riportare l'elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati.

ART. 10 – PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

1. L'istanza di autorizzazione paesaggistica, redatta in conformità con la vigente normativa sull'imposta di bollo, può essere presentata personalmente presso gli uffici dell'Amministrazione comunale competente per il rilascio dell'autorizzazione ambientale ovvero spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento corredata da tutti i documenti necessari.
2. Ogni istanza deve concernere un unico procedimento.
3. L'esame delle domande avverrà secondo l'ordine di presentazione riscontrabile in base al numero di protocollo attribuito dall'Ufficio Protocollo dell'Unione Montana.

ART 11 - TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

2. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e comunque nei termini previsti dall'art. 146, comma 7 del D. Lgs. 42/04 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Relativamente al parere previsto dall'art. 49, 15° comma, della L.R. 56/77 e s. m. i. la Commissione deve esprimersi entro i termini di legge dalla ricezione dell'istanza.
4. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.

ART. 12 - COMPENSI

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla Commissione è gratuita.

ART. 13- SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. I Comuni aderenti alla convenzione della Commissione Locale per il Paesaggio dell'Unione Montana non avranno costi di gestione a seguito della sottoscrizione della stessa.
2. I Comuni non appartenenti all'Unione verseranno una quota di adesione al servizio ,che sarà stabilita con delibera di Giunta dell'Unione per ogni pratica esaminata

ART. 14- NORME DI RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni della L.R. 01.12.2008 n.32 e della deliberazione della Giunta Regionale del 01.12.2008 n. 34-10229, come modificata con deliberazione della Giunta Regionale del 16.12.2008 n. 58-10313, che qui si richiamano espressamente..
4. Il presente Regolamento a seguito dell'entrata in vigore verrà trasmesso alla Regione Piemonte – Direzione Programmazione Strategica, Politiche territoriali, Edilizia – Settore Gestione Beni ambientali per quanto di competenza.